This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HD
ITA
351
F07

Italy.

Laws, statutes, etc. Administrative law

Sulla municipalizzazione dei pubblici servizi

1907

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 404 525
HARVARD LAW LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE LEGISLATIVA "PORTAFOGLIO,,
N. 408 (PUBBLICAZIONE SETTIMANALE) Cent. 10

74

SULLA

MUNICIPALIZZAZIONE

DEI

PUBBLICI SERVIZI

Legge 29 marzo 1903, n. 103.

MILANO
SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via Kramer, 4 A - Gall. De Cristoforis, 54-55
1907

Il Repertorio alfabetico dei 900 numeri fin qui pubblicati, compreso in 24 pagine nel formato della Collezione, viene spedito gratis contro richiesta fatta su cartolina con RISPOSTA PAGATA.

Digitized by Google

Milano — SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA — Milano
Via Kramer, 4 A - Gall. De Cristoforis, 54-55

COLLEZIONE LEGISLATIVA "PORTAFOGLIO"

Edizione popolare tascabile

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PIÙ IMPORTANTI

Ultimi numeri pubblicati:

830. – **Istituzione in Bologna di una R. Scuola media di Commercio alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.** R. D. 16 sett. 1906, n. CCCLXXI
831. – **Statuto del consorzio fra lo Stato e la provincia di Foggia, Bari e Lecce, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Acquedotto Pugliese.** R. D. 16 settembre 1906, n. 533 . . . . . .
832. – **Sostituzione di taluni articoli del regolamento per gli Ufficiali e Impiegati di Pubblica Sicurezza.** R. D. 8 settembre 1906, n. 542 . . . . . .
833. – **Disposizioni transitorie durante la provvisoria gestione della legge sul Consorzio solfifero siciliano.** R. D. 8 ottobre 1906, n. 560
834 – **Sostituzione di alcuni articoli del Regolamento pel Corpo delle Guardie di Città.** R. D. 1.° ottobre 1906, n. 558 . . . . .
835 845. – **Regolamento organico per l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.** R. D. 14 ottobre 1906. n. 546 . . . . . L 1
846–850. – **Provvedimenti a favore della Calabria.** R. D. 24 dicembre 1906, n. 670 – Regol. . .
851. – **Uso dell'acetilene e per i pubblici servizi di Carburo di calcio e di acetilene.** Legge 30 giugno 1901, n. 278. R. D. 29 novembre 1906, n. 660 – Regolamento . . . . . .
852–853. – **Istruzione Primaria. Regolamento relativo agli stipendi dei maestri elementari e ai concorsi e rimborsi dello Stato ai Comuni.** R. D. 8 settembre 1906, n. 581 Cent.
854. – **Norme pel conferimento dei banchi del lotto.** Legge 22 luglio 1906, n. 623 . . .
855. – **Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.** R. D. 21 ottobre 1906, n. 568 .
856–857. – **Trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Bulgaria.** R. D. 14 ottobre 1906, n. 568 . . . . .

MAY 2 5 1922

Digitized by Google

SULLA MUNICIPALIZZAZIONE

DEI

PUBBLICI SERVIZI

Racc. Uff. n. 103) (*Gazz. Uff. 3 aprile 1903, n. 78*)

LEGGE

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI.

Art. 1. I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1.° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

2.° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3.° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4.° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;

5.° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

6.° impianto ed esercizio di farmacie;

7.° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

8.° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9.° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

Digitized by Google

10.° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11.° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12.° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13.° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14.° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15.° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16.° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica, e costruzione degl'impianti relativi;

17.° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18.° essicatoi di granturco e relativi depositi;

19.° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

È derogato con la disposizione del comma 4.° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Art. 2. Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'art. 16, costituire una azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni della presente legge.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza e di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi.

Gli utili netti dell'azienda accertati dal conto approvato, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente, lettere *a*, *d* e *g*, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati nelle casse del Comune, nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite che eventualmente si verifichino, si fa fronte con appositi stanziamenti, nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

Art. 3. Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore tecnico, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

Digitized by Google

b) la pianta organica degli impiegati e degli operai;

c) le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio e le guarentigie per il licenziamento degli uni e degli altri;

d) la misura della retribuzione di essi e se debba essere fissa in tutto o soltanto in parte, e se e quale compartecipazione agli utili debba completarla, nonchè le modalità riguardanti le promozioni;

e) il trattamento di riposo degli impiegati, escluso ogni onere di pensione a carico diretto del Comune o dell'azienda. Questa però potrà concorrere in quota fissa percentuale prestabilita a favore di una Cassa speciale per pensioni, preferibilmente col sistema dell'assicurazione;

f) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai;

g) le norme per la ripartizione degli utili fra Comune, direttore e personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

h) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Art. 4. La direzione dell'azienda è affidata al direttore tecnico, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Egli è nominato pel termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi.

Per stare in giudizio, il direttore deve essere autorizzato dalla Commissione di cui nell'articolo seguente, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e dal Consiglio comunale quando si tratta di qualsiasi altra lite.

Art. 5. Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali.

La Commissione deve essere composta di un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

Digitized by Google

La nomina del presidente è fatta con votazione separata prima di quella degli altri membri.

La Commissione dura in carica tre anni ed è parzialmente rinnovata ogni anno, secondo le norme del regolamento. Il presidente è sempre compreso nella rinnovazione del terzo anno, ed è rieleggibile come pure sono rieleggibili i membri della Commissione.

Art. 6. La Commissione provvede annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, alla compilazione del bilancio preventivo ed alla presentazione al Consiglio comunale dei conti.

Essa provvede inoltre, entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, o deliberate dal Consiglio comunale in conformità del secondo comma dell'art. 17, a tutte le opere e spese agli appalti ed a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno determinate dal regolamento che ai sensi dell'art. 31 sarà emanato per l'esecuzione della presente legge.

Occorrendo provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, la Commissione promuove con speciali proposte le deliberazioni del Consiglio comunale.

La Commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari, e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati, escluso il direttore.

Art. 7. La Commissione ed il direttore tecnico sono responsabili dell'andamento dell'azienda.

L'azione per la dichiarazione delle relative responsabilità può essere promossa, sia dal Consiglio comunale, sia da qualunque cittadino, nel modo indicato dall'articolo 129 della legge comunale e provinciale; in quest'ultimo caso potrà iniziarsi anche in grado di appello.

Salvo le disposizioni in vigore circa la responsabilità civile, sono applicate ai membri della Commissione ed al direttore tecnico quelle dell'art. 280 della citata legge comunale e provinciale circa la responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 8. Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal Consiglio di prefettura.

Digitized by Google

Art. 9. Non possono essere nominati direttori nè impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, nè i loro parenti fino al terzo grado; nè possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.

CAPO II.

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI E PER LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI.

Art. 10. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni in conformità delle disposizioni della presente legge dev'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabilite dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Art. 11. La deliberazione, così istruita è sottoposta d'urgenza al parere della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve esaminarla in un termine non maggiore di trenta giorni; trascorso il quale il Prefetto la trasmette, anche con le sue osservazioni, alla Commissione reale istituita colla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione reale due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanità e un funzionario superiore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 12. La Commissione reale esamina la proposta risultante dalla deliberazione del Consiglio comunale, specialmente nei riguardi finanziari ed economici e dà il suo parere sull'ammissibilità della medesima.

Art. 13. In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta mnnicipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

L'elettore vota pel *sì* o pel *no* sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un

Digitized by Google

quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

Art. 14. Approvata la proposta dal voto degli elettori, il Consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3.

Art. 15. Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla Giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio.

Art. 16. Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perchè non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'art. 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonchè il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, ancorchè approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Commissione reale da parte di un quinto degli elettori.

Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione reale, a seguito del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

CAPO III.

VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ED APPROVAZIONE DEI BILANCI E DEI CONTI.

Art. 17. I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvederà al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si

Digitized by Google

rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

Art. 18. Debbono esser comunicate in copia all'autorità politica del circondario, entro 8 giorni dalla loro data, le deliberazioni concernenti la nomina e il licenziamento degl'impiegati.

Debbono pure essere comunicate di volta in volta le deliberazioni e gli atti, di cui l'autorità stessa faccia richiesta.

Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data in cui ne riceve comunicazione, può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che violino le leggi o i regolamenti generali od il regolamento speciale delle aziende.

Il prefetto, entro trenta giorni dalla data stessa, può, sentito il Consiglio di prefettura, pronunziare l'annullamento delle deliberazioni medesime.

Egli può egualmente annullare con le forme prescritte dal capoverso precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che importino un'evidente lesione degli interessi della azienda.

Art. 19. La Commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Consiglio comunale non può esser chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel Comune.

Qualora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la Commissione ai termini dell'art. 7 od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio co-

Digitized by Google

munale ometta di deliberare, la Commissione può esser sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della Commissione amministratrice da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per esercitare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

Art. 20. Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono mandati alla Commissione reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

Art. 21. Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario regio.

CAPO IV.

AZIENDE CONSORZIALI.

Art. 22. Più Comuni, anche di Provincie contermini possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli

Digitized by Google

comunali nelle forme dell'art. 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi Comuni votano separatamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'art. 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i Comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi Comuni hanno nell'azienda un congruo numero di propri rappresentanti.

terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

Art. 26. Quando i Comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

Art. 27. I Comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei Comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Art. 28. Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 25. I Comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1.° pei servizi che siano già affidati all'industria privata, quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i Comuni hanno sempre diritto al riscatto

Digitized by Google

quando siano passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i Comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

questi invia un suo commissario, per esercitare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

Art. 20. Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono mandati alla Commissione reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

Art. 21. Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario regio.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato di accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione reale.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Avverso la decisione di tale collegio, così il Comune

Digitized by Google

come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.

I Comuni che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi, nei contratti attivi e passivi del concessionario, in corso coi terzi, per l'esecuzione dell'industria o del servizio, e col personale addetto al servizio stesso, purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

Art. 26. Quando i Comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del Consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Qualora, osservate le disposizioni degli articoli 11 e 12, la Commissione reale abbia dato parere favorevole sul progetto di riscatto, l'indennità dev'essere determinata o d'accordo fra le parti o per decisione arbitrale nei modi stabiliti dall'articolo precedente, prima che il progetto di riscatto venga sottoposto al voto degli elettori del Comune, agli effetti degli articoli 13 e seguenti.

Art. 27. I Comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei Comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Art. 28. Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge 17 maggio 1900, n. 173.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal Consiglio comunale colle forme volute dalla legge comunale, e il pa-

Digitized by Google

rere dato dalla Commissione reale ai termini degli articoli 12 e 13, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo.

Per i Comuni della Sicilia non faranno ostacolo le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1896.

Art. 29. L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Ove l'assunzione diretta di un pubblico servizio renda necessario l'aumento o l'eccedenza di sovrimposta, il parere della Commissione reale, emesso ai termini dell'art. 12, quando in seguito alla votazione degli elettori sia stata decretata la diretta assunzione del servizio, tiene luogo dell'autorizzazione di cui al terzo comma dell'art. 284 della legge comunale e provinciale e contro tale eccedenza od aumento non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via contenziosa.

Art. 30. Per i servizi che già esercitano direttamente, i Comuni debbono, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, conformarsi alle disposizioni che regolano le aziende speciali, ovvero ottenere l'autorizzazione per l'esercizio in economia ai termini dell'art. 16.

Art. 31. È data al Governo del Re la facoltà di provvedere all'ordinamento dell'ufficio della Commissione reale istituita con la legge 17 maggio 1900, n. 173 in corrispondenza alle attribuzioni ad essa conferite dalla presente legge, nonchè di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione della medesima, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 29 marzo 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Digitized by Google

858-859. - **Regolamento pel personale dei banchi del lotto.** R. D. 23 dicembre 1906, n. 665 . . **20**

860. - **Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.** R. D. 30 ottobre 1906, n. 669 - Regolamento **10**

861. - **Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai. Modificazione alle leggi 28 luglio 1901, n. 387 e 13 marzo 1904, n. 104.** Legge 30 dicembre 1906, n. 696 . . . . . **10**

862. - **Modificazioni al regolamento della legge per le Case Popolari.** R. D. 9 dicembre 1906, n. 696 . . . . . **10**

863. - **Esercizio della professione di Ragioniere.** L. 15 luglio 1900, n. 327. R. D. 9 dicembre 1906, n. 715 . . . . . **10**

864. - **Regolamento per il bonificamento idraulico dell'Agro Romano.** R. D. 8 ottobre 1906, n. 710 . . . . . **10**

864. - **Regolamento per il bonificamento idraulico dell'Agro Romano.** R. D. 8 ottobre 1906, n. 710. **10**

865-867. - **Regolamento e istruzioni per la compilazione dei progetti circa la costruzione degli edifici per le scuole elementari.** R. D. 2 dicembre 1906, n. 703 . . . . . **30**

868. - **Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto "Vittorio Emanuele II" per l'Esercizio del Credito Agrario nelle Provincie Calabresi.** R. D. 27 gennaio 1907, n. 29 . . . . . **10**

869. - **Convenzione Internazionale per l'unificazione dei rimedi eroici.** R. D. 10 febbraio 1907, n. 45 . . . . . **10**

870-871. - **Operazioni di Credito Agrario del Banco di Sicilia.** R. D. 23 dicembre 1906, N. 731 - Regolamento **20**

872. - **Modificazioni alla Legge e al Regolamento sui Telefoni.** Legge 1.° luglio 1906, n. 302 - R. D. 20 dicembre 1906, n. 736 . . **10**

☞ *Non si fanno spedizioni contro assegno. - Le commissioni devono essere accompagnate coll'importo relativo.* — Il catalogo alfabetico di tutti i numeri pubblicati viene spedito *gratis.*

Digitized by Google

Milano — SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA — Milano

COMMENTO ALLA LEGGE

SULLA

Igiene e Sanità Pubblica

DI

ENRICO DE GIULJ
Procuratore Generale di Corte d'Appello

Il *Commento* che presentiamo è frutto di un biennio di lavoro dell'illustre Magistrato; lavoro di coordinamento minuto e paziente da parte di chi per ragione del suo ufficio e per amore di studio aveva già sviscerata, in ogni suo particolare, l'ampia materia.

Niun dubbio, pertanto, che l'opera risponda appieno allo scopo cui mirò l'*Editrice:* quello cioè di raccogliere in un corpo, colla legge, le numerose norme complementari, decreti, regolamenti, circolari e istruzioni ministeriali che la completano, sapientemente coordinandole alle disposizioni di quella, facendo largo campo all'esegesi delle fonti alla giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa.

Questo libro, non solo dà modo al *legale* di riscontrare agevolmente tutto quanto può interessarlo per la soluzione di una controversia, ma è della maggiore utilità pel *medico*, per l'*ufficiale sanitario*, pel *veterinario*, pel *farmacista* i quali troveranno in esso opportunissime nozioni su tutto quanto riguarda i loro diritti e i loro doveri; vi vedranno risolte le più importanti questioni che si sollevarono recentemente nei loro rapporti colle Autorità governative, coi Comuni, coi privati; troveranno raccolte e spiegate in stile facile e piano tutte le vigenti disposizioni relative all'esercizio della loro nobilissima professione.

Due volumi in-8 di complessive pag. 1008 - **L. 21.—**

Milano 1907 - Tip. Indipendenza - Corso Indipendenza, 23

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google